

REGOLAMENTO UNICO DI GESTIONE SEMPLIFICATO DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE GESTITI DA AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA

AZIMUT TREND TASSI
AZIMUT SCUDO
AZIMUT STRATEGIC TREND
AZIMUT DINAMICO
AZIMUT TRADING
AZIMUT TREND
AZIMUT TREND AMERICA
AZIMUT TREND ITALIA
AZIMUT ITALIA ALTO POTENZIALE

Il Presente regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del D. Lgs. n. 58/98 (testo Unico della Finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

VALIDO DAL 1° GENNAIO 2023

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche dei Prodotti; C) Modalità di Funzionamento.

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA E DURATA DEI FONDI	<p>Fondi comuni d'investimento mobiliare aperti armonizzati (OICR italiani) denominati:</p> <p>Azimut Trend Tassi</p> <p>Azimut Scudo</p> <p>Azimut Strategic Trend</p> <p>Azimut Dinamico</p> <p>Azimut Trading</p> <p>Azimut Trend</p> <p>Azimut Trend America</p> <p>Azimut Trend Italia</p> <p>Azimut Italia Alto Potenziale</p> <p>La durata di ciascun Fondo è fissata al 31 dicembre 2100 salvo proroga.</p>
SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO	<p>Azimut Capital Management SGR S.p.A. - di seguito la "SGR" - ha sede in Milano, Via Cusani, 4 ed è iscritta al n. 36 dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio, sezione gestori di OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) ed al n. 75 dell'Albo delle Società di gestione del Risparmio, sezione gestori di FIA (Fondi d'Investimento Alternativi) tenuto presso la Banca d'Italia, ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ai sensi dell'art. 35 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito D.Lgs. 58/98).</p> <p>La SGR appartiene al Gruppo Azimut, facente capo alla Azimut Holding S.p.A. iscritta al Registro delle Imprese di Milano con n° 03315240964.</p> <p>L'indirizzo del sito internet del Gruppo Azimut è: www.azimut.it.</p>
DEPOSITARIO	<p>Il depositario dei Fondi (di seguito "il Depositario") è BNP Paribas S.A. – Succursale Italia con sede legale in Piazza Lina Bo Bardi, n. 3; 20124 Milano, iscritto al n° 5482 dell'Albo delle Banche tenuto dall'Organo di Vigilanza ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 385/93. L'indirizzo del sito internet è: https://cib.bnpparibas.</p> <p>Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati di partecipazione ai Fondi sono espletate presso la sede del Depositario.</p> <p>Presso la predetta sede sono disponibili i prospetti contabili dei Fondi nonché sono espletate le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote dei Fondi.</p> <p>I rapporti tra la SGR e il Depositario sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l'altro, le funzioni svolte dal Depositario, le modalità di scambio dei flussi informativi tra il medesimo Depositario e la SGR nonché le responsabilità connesse con la custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio di ciascun Fondo.</p>
PERIODICITÀ DI CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA E FONTI DI RIFERIMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DEL SUO VALORE NONCHÉ DELLE EVENTUALI MODIFICHE REGOLAMENTARI	<p>Il valore unitario della quota, espresso in Euro, di ogni singolo Fondo è calcolato giornalmente - tranne nei giorni non lavorativi o di Borsa Nazionale chiusa - e pubblicato, con la medesima cadenza, sul sito internet della SGR (www.azimut.it). Sulla medesima fonte è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni modifica regolamentare.</p>

B) CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

Il presente regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche dei Prodotti; C) Modalità di Funzionamento.

1. OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

1.1. PARTE SPECIFICA RELATIVA A CIASCUN FONDO

AZIMUT TREND TASSI: FONDO OBBLIGAZIONARIO MISTO

SCOPO

È un Fondo che si propone un graduale accrescimento del valore del capitale investito.

OGGETTO E POLITICA DI INVESTIMENTO

Fermo restando quanto previsto al successivo punto 1.2. “Parte Relativa a tutti i Fondi”, la SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo – determinata in relazione all’andamento dell’economia e dei mercati finanziari - orientata di norma verso strumenti finanziari:

- di natura monetaria ed obbligazionaria in misura pari ad almeno l’80% degli attivi del Fondo;
- di natura obbligazionaria *contingent convertible* (CoCo bond) fino al 20% degli attivi del Fondo;
- di natura azionaria e altri titoli assimilabili derivanti, ad esempio, dalla conversione delle obbligazioni convertibili fino al 5% degli attivi del Fondo;
- quali quote o azioni di OICR fino al 10% degli attivi del Fondo;
- quotati in mercati regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti per i quali siano stabiliti criteri di accesso e funzionamento dei Paesi Sviluppati per almeno il 50% degli attivi del Fondo. L’investimento nei Paesi Emergenti è limitato al massimo del 30% degli attivi del Fondo;
- denominati in Euro e/o in altre valute. Relativamente ai titoli non denominati in Euro, l’esposizione al rischio di cambio - gestita attivamente - non supera il 30% degli attivi del Fondo.

Con riferimento alla componente monetaria ed obbligazionaria del Fondo, è possibile investire:

- fino al 30% degli attivi del Fondo in strumenti emessi da stati sovrani, istituzioni sovranazionali e/o organismi internazionali e in misura pari ad almeno il 70% degli attivi del Fondo in strumenti emessi da emittenti societari;
- in strumenti finanziari, al momento dell’acquisto, di qualità:
 - “investment grade” in misura compresa tra il 30% e il 70% degli attivi del Fondo;
 - “non investment grade” e/o senza rating fino al 70% degli attivi del Fondo.

La duration del Fondo, calcolata sugli attivi dello stesso, è compresa tra -3 e +10 anni.

La SGR attua una politica di investimento di tipo attivo con possibili scostamenti della composizione del Fondo rispetto all’indice di riferimento individuato all’art 3.1.1, attraverso l’investimento in strumenti di emittenti non presenti nell’indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse.

La SGR, inoltre, ha la facoltà di concentrare le scelte di investimento – nei limiti previsti dalla normativa – su un numero non elevato di emittenti.

SCOPO

È un Fondo che si propone un graduale accrescimento del valore del capitale investito.

OGGETTO E POLITICA DI INVESTIMENTO

Fermo restando quanto previsto al successivo punto 1.2. “Parte Relativa a tutti i Fondi”, la SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo – determinata in relazione all’andamento dell’economia e dei mercati finanziari – orientata di norma verso strumenti finanziari:

- di natura monetaria ed obbligazionaria in misura pari ad almeno il 60% degli attivi del Fondo;
- di natura azionaria e altri titoli assimilabili derivanti, ad esempio, dalla conversione delle obbligazioni convertibili fino al 40% degli attivi del Fondo;
- quali quote o azioni di OICR fino al 30% degli attivi del Fondo;
- quotati in mercati regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti per i quali siano stabiliti criteri di accesso e funzionamento dei Paesi Sviluppati. L’investimento nei Paesi Emergenti è limitato al massimo del 10% degli attivi del Fondo;
- denominati in Euro e/o in altre valute. Relativamente ai titoli non denominati in Euro, l’esposizione al rischio di cambio – gestita attivamente – può arrivare al 40% degli attivi del Fondo.

Con riferimento alla componente monetaria ed obbligazionaria del Fondo, è possibile investire:

- in misura pari ad almeno il 50% degli attivi del Fondo in strumenti emessi da Stati sovrani e/o organismi internazionali e fino al 10% degli attivi del Fondo in strumenti societari (c.d. corporate);
- in strumenti finanziari, al momento dell’acquisto, di qualità:
 - “investment grade” in misura pari ad almeno il 60% degli attivi del Fondo;
 - “non investment grade” e/o senza rating fino al 10% degli attivi del Fondo.

Con riferimento alla componente azionaria del Fondo, è possibile investire in strumenti emessi da società con qualsiasi capitalizzazione.

La duration del Fondo, calcolata sugli attivi dello stesso, è compresa tra -3 e +8 anni.

Le scelte di asset allocation verranno effettuate in maniera dinamica in relazione alle opportunità offerte rispettivamente dal mercato obbligazionario e azionario.

La SGR attua una politica di investimento di tipo attivo con possibili scostamenti della composizione del Fondo rispetto all’indice di riferimento individuato all’art 3.1.1, attraverso l’investimento in strumenti di emittenti non presenti nell’indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse.

La SGR, inoltre, ha la facoltà di concentrare le scelte di investimento – nei limiti previsti dalla normativa – su un numero non elevato di emittenti.

SCOPO

È un fondo che si propone un accrescimento del valore del capitale investito.

OGGETTO E POLITICA DI INVESTIMENTO

Fermo restando quanto previsto al successivo punto 1.2. “Parte Relativa a tutti i Fondi”, la SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo – determinata in relazione all’andamento dell’economia e dei mercati finanziari – orientata di norma verso strumenti finanziari:

- di natura monetaria ed obbligazionaria fino al 70% degli attivi del Fondo;
- di natura azionaria e altri titoli assimilabili derivanti, ad esempio, dalla conversione delle obbligazioni convertibili in misura compresa tra il 30% e il 60% degli attivi del Fondo;
- quali quote o azioni di OICR fino al 10% degli attivi del Fondo;
- quotati in mercati regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti per i quali siano stabiliti criteri di accesso e funzionamento dei Paesi sviluppati. L’investimento nei Paesi Emergenti è limitato al massimo del 10% degli attivi del Fondo;
- denominati in Euro e/o in altre valute. Relativamente ai titoli non denominati in Euro, l’esposizione al rischio di cambio – gestita attivamente – può arrivare al 60% degli attivi del Fondo.

Con riferimento alla componente monetaria ed obbligazionaria del Fondo, è possibile investire:

- fino al 70% degli attivi del Fondo in strumenti emessi da Stati sovrani, istituzioni sovranazionali e/o organismi internazionali e fino al 30% degli attivi del Fondo in strumenti societari (c.d. corporate);
- in strumenti finanziari, al momento dell’acquisto, di qualità “non investment grade” e/o senza rating fino al 10% degli attivi del Fondo.

Con riferimento alla componente azionaria del Fondo, è possibile investire in strumenti emessi da società con qualsiasi capitalizzazione con diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici. È possibile un investimento, fino al 20% degli attivi, in titoli di società a bassa capitalizzazione.

La duration del Fondo, calcolata sugli attivi dello stesso, è compresa tra 0 e +7 anni.

Le scelte di asset allocation verranno effettuate in maniera dinamica in relazione alle opportunità offerte rispettivamente dal mercato obbligazionario e azionario.

La SGR attua una politica di investimento di tipo attivo con possibili scostamenti della composizione del Fondo rispetto all’indice di riferimento individuato all’art 3.1.1, attraverso l’investimento in strumenti di emittenti non presenti nell’indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse.

La SGR, inoltre, ha la facoltà di concentrare le scelte di investimento – nei limiti previsti dalla normativa – su un numero non elevato di emittenti.

SCOPO

È un Fondo che si propone un accrescimento del valore del capitale investito.

OGGETTO E POLITICA DI INVESTIMENTO

Fermo restando quanto previsto al successivo punto 1.2. “Parte Relativa a tutti i Fondi”, la SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo – determinata in relazione all’andamento dell’economia e dei mercati finanziari – orientata di norma verso strumenti finanziari:

- di natura monetaria ed obbligazionaria fino al 50% degli attivi del Fondo;
- di natura azionaria e altri titoli assimilabili derivanti, ad esempio, dalla conversione delle obbligazioni convertibili in misura compresa tra il 50% e l’80% degli attivi del Fondo;
- quali quote o azioni di OICR fino al 10% degli attivi del Fondo;
- quotati in mercati regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti per i quali siano stabiliti criteri di accesso e funzionamento dei Paesi Sviluppati. L’investimento nei Paesi Emergenti è limitato al massimo del 10% degli attivi del Fondo;
- denominati in Euro e/o altre valute. Relativamente ai titoli non denominati in Euro, l’esposizione al rischio di cambio – gestita attivamente – può arrivare al 40% degli attivi del Fondo.

Con riferimento alla componente monetaria ed obbligazionaria del Fondo, è possibile investire:

- fino al 50% degli attivi del Fondo in strumenti emessi da stati sovrani, istituzioni sovranazionali, organismi internazionali e/o società (c.d. obbligazioni corporate);
- in strumenti finanziari, al momento dell’acquisto, di qualità “non investment grade” e/o senza rating fino al 20% degli attivi del Fondo.

Con riferimento alla componente azionaria del Fondo, è possibile investire in strumenti emessi da società con qualsiasi capitalizzazione. È possibile un investimento, fino al 20% degli attivi, in titoli di società a bassa capitalizzazione.

La duration del Fondo, calcolata sugli attivi dello stesso, è compresa tra 0 e +5 anni.

Le scelte di asset allocation verranno effettuate in maniera dinamica in relazione alle opportunità offerte rispettivamente dal mercato obbligazionario e azionario.

La SGR attua una politica di investimento di tipo attivo con possibili scostamenti della composizione del Fondo rispetto all’indice di riferimento individuato all’art 3.1.1, attraverso l’investimento in strumenti di emittenti non presenti nell’indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse.

La SGR, inoltre, ha la facoltà di concentrare le scelte di investimento – nei limiti previsti dalla normativa – su un numero non elevato di emittenti.

SCOPO

È un Fondo che si propone un accrescimento del valore del capitale investito.

OGGETTO E POLITICA DI INVESTIMENTO

Fermo restando quanto previsto al successivo punto 1.2. “Parte Relativa a tutti i Fondi”, la SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo - determinata in relazione all’andamento dell’economia e dei mercati finanziari - orientata di norma verso strumenti finanziari:

- di natura azionaria e altri titoli assimilabili derivanti, ad esempio, dalla conversione delle obbligazioni convertibili in misura compresa tra il 50% ed il 100% degli attivi del Fondo;
- di natura monetaria ed obbligazionaria fino al 50% degli attivi del Fondo;
- quali quote o azioni di OICR fino al 10% degli attivi del Fondo;
- quotati in mercati regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti per i quali siano stabiliti criteri di accesso e funzionamento dei Paesi Sviluppati. L’investimento nei Paesi Emergenti è limitato al massimo del 10% degli attivi del Fondo;
- denominati in Euro e/o in altre valute. Relativamente ai titoli non denominati in Euro, l’esposizione al rischio di cambio - gestita attivamente - può arrivare al 20% degli attivi del Fondo.

Con riferimento alla componente monetaria ed obbligazionaria del Fondo, è possibile investire:

- fino al 50% degli attivi del Fondo in strumenti emessi da stati sovrani, istituzioni sovranazionali e/o organismi internazionali e fino al 30% in strumenti societari (c.d. corporate);
- in strumenti finanziari, al momento dell’acquisto, di qualità “non investment grade” e/o senza rating fino al 10% degli attivi del Fondo.

Con riferimento alla componente azionaria del Fondo, gli strumenti finanziari sono:

- principalmente quotati e quotandi in mercati nazionali e internazionali regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti per i quali siano stabiliti criteri di accesso e funzionamento;
- emessi da società con qualsiasi capitalizzazione; i titoli emessi da società bassa capitalizzazione possono rappresentare fino al 20% degli attivi del Fondo.

La duration del Fondo, calcolata sugli attivi dello stesso, è compresa tra 0 e +4 anni.

Le scelte di asset allocation verranno effettuate in maniera dinamica in relazione alle opportunità offerte rispettivamente dal mercato obbligazionario e azionario.

La SGR attua una politica di investimento di tipo attivo con possibili scostamenti della composizione del Fondo rispetto all’indice di riferimento individuato all’art 3.1.1, attraverso l’investimento in strumenti di emittenti non presenti nell’indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse.

La SGR, inoltre, ha la facoltà di concentrare le scelte di investimento – nei limiti previsti dalla normativa – su un numero non elevato di emittenti.

SCOPO

È un Fondo che si propone un significativo accrescimento del valore del capitale investito.

OGGETTO E POLITICA DI INVESTIMENTO

Fermo restando quanto previsto al successivo punto 1.2. “Parte Relativa a tutti i Fondi”, la SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo – determinata in relazione all’andamento dell’economia e dei mercati finanziari - orientata di norma verso strumenti finanziari:

- di natura azionaria e altri titoli assimilabili derivanti, ad esempio, dalla conversione delle obbligazioni convertibili in misura pari ad almeno il 70% degli attivi del Fondo;
- di natura monetaria ed obbligazionaria statunitensi ed europei fino al 30% degli attivi del Fondo;
- quali quote o azioni di OICR fino al 10% degli attivi del Fondo;
- quotati in mercati regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti per i quali siano stabiliti criteri di accesso e funzionamento dei Paesi Sviluppati. L’investimento nei Paesi Emergenti è limitato al massimo del 20% degli attivi del Fondo;
- denominati in Euro e/o in altre valute. Relativamente ai titoli non denominati in Euro, l’esposizione al rischio di cambio - gestita attivamente - può arrivare al 30% degli attivi del Fondo.

Con riferimento alla componente monetaria ed obbligazionaria del Fondo, è possibile investire fino al 30% degli attivi del Fondo in strumenti emessi da stati sovrani, istituzioni sovranazionali e/o organismi internazionali e fino al 10% in strumenti societari (c.d. corporate).

Non vi sono vincoli in termini di rating della componente obbligazionaria del portafoglio.

Con riferimento alla componente azionaria del Fondo, gli investimenti saranno effettuati in misura pari ad almeno il 70% degli attivi in strumenti finanziari emessi da società con qualsiasi capitalizzazione. È possibile investire in titoli di società a bassa capitalizzazione, fino ad un massimo del 20% degli attivi.

La duration del Fondo, calcolata sugli attivi dello stesso, è compresa tra 0 e +3 anni.

Gli investimenti sono effettuati prestando attenzione alle analisi di bilancio, valutazioni societarie, comparazioni settoriali internazionali ed analisi delle variabili macroeconomiche. La SGR può investire sia in società con tassi di crescita attesi superiori alla media del mercato (c.d. stile di gestione growth) sia in società con valutazioni inferiori a quelle di alternative comparabili nel mercato (c.d. stile di gestione value).

La SGR attua una politica di investimento di tipo attivo con possibili scostamenti della composizione del Fondo rispetto all’indice di riferimento individuato all’art 3.1.1, attraverso l’investimento in strumenti di emittenti non presenti nell’indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse.

La SGR, inoltre, ha la facoltà di concentrare le scelte di investimento – nei limiti previsti dalla normativa – su un numero non elevato di emittenti.

SCOPO

È un fondo che si propone un significativo accrescimento del valore del capitale investito.

OGGETTO E POLITICA DI INVESTIMENTO

Fermo restando quanto previsto al successivo punto 1.2. “Parte Relativa a tutti i Fondi”, la SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo – determinata in relazione all’andamento dell’economia e dei mercati finanziari - orientata di norma verso strumenti finanziari:

- di natura azionaria e altri titoli assimilabili derivanti, ad esempio, dalla conversione delle obbligazioni convertibili di emittenti degli Stati Uniti d’America in misura pari ad almeno il 70% degli attivi del Fondo;
- di natura monetaria ed obbligazionaria nordamericani ed europei fino al 30% degli attivi del Fondo;
- quali quote o azioni di OICR fino al 10% degli attivi del Fondo;
- quotati in mercati regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti per i quali siano stabiliti criteri di accesso e funzionamento degli Stati Uniti d’America per almeno il 70% degli attivi del Fondo. L’investimento in strumenti finanziari non appartenenti ad emittenti degli Stati Uniti d’America è consentito fino al 30% degli attivi del Fondo ed infine è consentito l’investimento in strumenti finanziari dei Paesi Emergenti fino al 10% degli attivi del Fondo;
- denominati in dollari americani e/o altre valute. Relativamente agli strumenti denominati in dollari americani è consentito l’investimento in misura pari ad almeno il 70% degli attivi del Fondo. L’esposizione al rischio di cambio – gestita attivamente – è superiore al 50% degli attivi del Fondo.

Con riferimento alla componente monetaria ed obbligazionaria del Fondo, è possibile investire fino al 30% degli attivi del Fondo in strumenti emessi da stati sovrani, istituzioni sovranazionali e/o organismi internazionali e fino al 10% in strumenti societari (c.d. corporate).

Non vi sono vincoli in termini di rating della componente obbligazionaria del portafoglio.

Con riferimento alla componente azionaria del Fondo, è possibile investire in strumenti emessi da società con qualsiasi capitalizzazione con diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici. È possibile un investimento, fino al 10% degli attivi, in titoli di società a bassa capitalizzazione.

La duration del Fondo, calcolata sugli attivi dello stesso, è compresa tra 0 e +3 anni.

Le scelte di allocazione del portafoglio tra le diverse componenti e i singoli investimenti sono effettuate prestando attenzione alle analisi di bilancio, valutazioni societarie, comparazioni settoriali internazionali ed analisi delle variabili macroeconomiche.

La SGR può investire sia in società con tassi di crescita attesi superiori alla media del mercato (c.d. stile di gestione growth) sia in società con valutazioni inferiori a quelle di alternative comparabili nel mercato (c.d. stile di gestione valu e).

La SGR attua una politica di investimento di tipo attivo con possibili scostamenti della composizione del Fondo rispetto all’indice di riferimento individuato all’art 3.1.1, attraverso l’investimento in strumenti di emittenti non presenti nell’indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse.

La SGR, inoltre, ha la facoltà di concentrare le scelte di investimento – nei limiti previsti dalla normativa – su un numero non elevato di emittenti.

SCOPO

È un Fondo che si propone un significativo accrescimento del valore del capitale investito.

OGGETTO E POLITICA DI INVESTIMENTO

Fermo restando quanto previsto al successivo punto 1.2. “Parte Relativa a tutti i Fondi”, la SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo – determinata in relazione all’andamento dell’economia e dei mercati finanziari - orientata di norma verso strumenti finanziari:

- di natura azionaria e altri titoli assimilabili derivanti, ad esempio, dalla conversione delle obbligazioni convertibili in misura pari ad almeno il 70% degli attivi del Fondo; tali strumenti sono emessi per almeno il 60% da società italiane e fino ad un massimo del 30% da società appartenenti a Paesi Sviluppati diversi dall’Italia;
- di natura monetaria ed obbligazionaria di emittenti europei fino al 30% degli attivi del Fondo;
- quali quote o azioni di OICR fino al 10% degli attivi del Fondo;
- quotati in mercati regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti per i quali siano stabiliti criteri di accesso e funzionamento dei Paesi Sviluppati. L’investimento nei Paesi Emergenti non è consentito;
- denominati in Euro e/o in altre valute. Relativamente ai titoli non denominati in Euro, l’esposizione al rischio di cambio - gestita attivamente - può arrivare al 10% degli attivi del Fondo.

Con riferimento alla componente monetaria ed obbligazionaria del Fondo, è possibile investire fino al 30% degli attivi del Fondo in strumenti emessi da stati sovrani, istituzioni sovranazionali e/o organismi internazionali e fino al 10% in strumenti societari (c.d. corporate).

Non vi sono vincoli in termini di rating della componente obbligazionaria del portafoglio.

Con riferimento alla componente azionaria del Fondo, gli investimenti saranno effettuati in misura pari ad almeno il 70% degli attivi in strumenti finanziari emessi da società con qualsiasi capitalizzazione con diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici. È possibile un investimento, fino al 30% degli attivi, in titoli di società a media e bassa capitalizzazione.

La duration del Fondo, calcolata sugli attivi dello stesso, è compresa tra 0 e +2 anni.

La filosofia di gestione del Fondo è indirizzata a sfruttare i trend di crescita del mercato azionario, sovrappesando gli investimenti nei settori e/o emittenti ritenuti più profittevoli.

La SGR attua una politica di investimento di tipo attivo con possibili scostamenti della composizione del Fondo rispetto all’indice di riferimento individuato all’art 3.1.1, attraverso l’investimento in strumenti di emittenti non presenti nell’indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse.

La SGR, inoltre, ha la facoltà di concentrare le scelte di investimento – nei limiti previsti dalla normativa – su un numero non elevato di emittenti.

SCOPO

È un fondo che si propone un significativo accrescimento del valore del capitale investito.

OGGETTO E POLITICA DI INVESTIMENTO

Fermo restando quanto previsto al successivo punto 1.2. “Parte Relativa a tutti i Fondi”, la SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo – determinata in relazione all’andamento dell’economia e dei mercati finanziari – orientata di norma verso strumenti finanziari:

- di natura azionaria e altri titoli assimilabili derivanti, ad esempio, dalla conversione delle obbligazioni convertibili in misura pari ad almeno il 70% degli attivi del Fondo; tali strumenti sono emessi da società italiane e fino ad un massimo del 10% emessi da società appartenenti a Paesi Sviluppati diversi dall’Italia;
- di natura monetaria ed obbligazionaria fino al 30% degli attivi del Fondo;
- quali quote o azioni di OICR fino al 10% degli attivi del Fondo;
- quotati in mercati regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti per i quali siano stabiliti criteri di accesso e funzionamento dei Paesi Sviluppati. L’investimento nei Paesi Emergenti non è consentito;
- denominati in Euro e/o in altre valute. Relativamente ai titoli non denominati in Euro, l’esposizione al rischio di cambio - gestita attivamente - può arrivare al 10% degli attivi del Fondo.

Con riferimento alla componente monetaria ed obbligazionaria del Fondo, è possibile investire fino al 30% degli attivi del Fondo in strumenti emessi da stati sovrani, istituzioni sovranazionali e/o organismi internazionali e fino al 10% in strumenti societari (c.d. corporate).

Non vi sono vincoli in termini di rating della componente obbligazionaria del portafoglio.

Con riferimento alla componente azionaria del Fondo, gli investimenti saranno effettuati in misura pari ad almeno il 60% degli attivi in strumenti finanziari emessi da società con media e bassa capitalizzazione con diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici.

La duration del Fondo, calcolata sugli attivi dello stesso, è compresa tra 0 e +2 anni.

La SGR attua una politica di investimento di tipo attivo con possibili scostamenti della composizione del Fondo rispetto all’indice di riferimento individuato all’art 3.1.1, attraverso l’investimento in strumenti di emittenti non presenti nell’indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse. La SGR, inoltre, ha la facoltà di concentrare le scelte di investimento – nei limiti previsti dalla normativa – su un numero non elevato di emittenti.

La filosofia di gestione del Fondo è indirizzata a sfruttare i trend di crescita del mercato azionario, in particolar modo degli emittenti a media e bassa capitalizzazione sovra pesando gli investimenti nei settori e/o emittenti ritenuti più profittevoli.

1.2. PARTE RELATIVA A TUTTI I FONDI

1.2.1 Tutti i Fondi sono denominati in EURO.

1.2.2 La SGR adotta per ciascun Fondo una politica di investimento descritta dettagliatamente – con particolare riguardo allo scopo del Fondo e alla natura degli strumenti finanziari oggetto di investimento - al precedente paragrafo 1.1.

1.2.3 La partecipazione a ciascun Fondo comporta l’assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l’andamento del valore delle quote. Più specificatamente, con riferimento agli investimenti in obbligazioni e strumenti del mercato monetario i Fondi possono essere esposti, al rischio di tasso di interesse e al rischio di credito. Con riferimento viceversa agli investimenti di natura azionaria ogni Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni, connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti, che può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito. Qualora l’investimento avvenga in parti di OICR, il Fondo è esposto al rischio connesso con le possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.

L’investimento in strumenti non denominati in Euro può comportare l’esposizione del Fondo al rischio di cambio.

1.2.4 Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell’elenco previsto dall’art. 63, comma 2, o nell’apposita sezione prevista dall’art. 67, comma 1 del d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell’Assogestioni e pubblicata sul Sito Internet dall’Associazione stessa dei paesi verso i quali è orientata la politica d’investimento di ciascun fondo così come specificato al precedente paragrafo 1.1.

1.2.5 Il patrimonio di ciascun Fondo, nel rispetto del proprio specifico indirizzo degli investimenti e nei limiti previsti dalla normativa vigente, potrà inoltre essere investito:

- in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi;
- in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell’UE, dai suoi enti locali, da uno Stato

terzo appartenente all'Ocse o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri della UE a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo;

- in parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) collegati ossia gestiti e/o istituiti dalla SGR o da altre società alla stessa legate tramite controllo comune o una considerevole partecipazione diretta o indiretta, purché si tratti di OICR specializzati in un settore economico o geografico e sempreché i programmi di investimento dell'OICR da acquisire siano compatibili con quelli del Fondo acquirente. In tal caso, sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli OICR acquisiti; inoltre la provvigione di gestione e la provvigione di incentivo degli OICR acquisiti vengono dedotte rispettivamente dalla provvigione di gestione e dalla provvigione di incentivo poste a carico del Fondo acquirente, fino alla concorrenza massima del relativo importo;
- in depositi bancari nei limiti previsti dalla normativa vigente.

1.2.6. Nella gestione dei Fondi, la SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, con finalità di:

- copertura dei rischi presenti nel portafoglio del Fondo (di mercato, azionario, di interesse, di cambio, di credito, ecc.);
- buona gestione, per tale intendendosi le finalità di:
 - arbitraggio, per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati e il loro sottostante;
 - efficienza del processo di investimento (minori costi di intermediazione, rapidità di esecuzione), come strumento alternativo all'investimento diretto in strumenti finanziari finalizzato a implementare l'asset allocation definita dal gestore in coerenza con gli obiettivi di rischio/rendimento del Fondo.
- investimento.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, in relazione a tutte le finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo; il limite massimo complessivo di utilizzo di derivati con finalità diverse dalla copertura dei rischi è pari al 100% del valore complessivo netto di ciascun Fondo. In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio definito dalla politica di investimento del Fondo.

1.2.7 La SGR ha facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto strumenti finanziari finalizzate alla buona gestione dei Fondi.

1.2.8 Resta comunque ferma la facoltà della SGR di detenere una parte del patrimonio dei fondi in disponibilità liquide e più in generale di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte anche diverse da quelle ordinariamente previste, per la tutela dell'interesse dei Partecipanti.

1.2.9 Le poste denominate in valute diverse dall'Euro sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione, accertati sulla base delle rilevazioni dei principali contributori sul mercato di Londra e resi disponibili sui circuiti informativi di Reuters e Bloomberg.

1.2.10 Nella selezione degli investimenti non denominati in Euro viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva del rischio di cambio. La SGR si impegna a rendere note agli investitori, nell'ambito della relazione semestrale e del rendiconto del Fondo, le scelte generali di investimento effettuate e le ragioni a queste sottostanti.

1.2.11 Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. investment grade) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite dall'Unione europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una delle citate agenzie di rating.

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

Tutti i Fondi sono del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio di ciascun Fondo.

3. REGIME DELLE SPESE

3.1. SPESE A CARICO DEI FONDI

Sono imputate ai fondi le sole spese di stretta pertinenza o strettamente funzionali all'attività ordinaria dello stesso, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari. Conseguentemente sono a carico del Fondo:

3.1.1. COMPENSO PER LA SGR

- a) La **provvigione di gestione** e il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota sono calcolati giornalmente sulla base del valore complessivo netto, corrisposti mensilmente alla SGR e prelevati dalle disponibilità liquide del Fondo il primo giorno lavorativo del mese successivo. La provvigione di gestione e il costo massimo sostenuto per il calcolo del valore della quota su base annua a carico di ogni Fondo sono fissati nella misura seguente:

FONDO	Provvigione di gestione annuale	Costo massimo sostenuto per il calcolo del valore della quota (*)
Azimut Trend Tassi e Azimut Scudo	1,75%	0,015%
Azimut Strategic Trend e Azimut Trading	2,25%	0,015%
Azimut Dinamico	2,55%	0,015%
Azimut Trend America, Azimut Trend, Azimut Trend Italia e Azimut Italia Alto Potenziale	2,75%	0,015%

(*) con un minimo pari a € 1830/mese.

- b) un'eventuale **provvigione di incentivo**, le cui condizioni di applicabilità, i parametri, le aliquote di prelievo e il meccanismo di calcolo sono di seguito illustrati.

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ E PARAMETRI

La provvigione di incentivo viene applicata:

- 1) se la variazione del valore netto della quota del Fondo - nell'orizzonte temporale di riferimento - è superiore a quella del rispettivo parametro di riferimento di seguito riportato (*overperformance*).

Azimut Trend Tassi	40% ICE BofA Euro Corporate Index 40% ICE BofA Euro High Yield Index 20% ICE BofA Euro Government Index
Azimut Scudo	40% Bloomberg EuroAgg 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged EUR 40% Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR 20% MSCI World Net Total Return EUR Index
Azimut Strategic Trend	45% MSCI World Net Total Return EUR Index 40% Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR 15% Bloomberg EuroAgg 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged EUR
Azimut Dinamico	60% MSCI Europe Net Total Return EUR Index 20% Bloomberg EuroAgg 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged EUR 20% Bloomberg EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR
Azimut Trading	80% MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index 20% Barclays Benchmark Overnight EUR Cash Index
Azimut Trend	90% MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index 10% Bloomberg Euro TSY-Bills 0-3 Months Index TR Index Unhedged EUR
Azimut Trend America	90% MSCI USA Net Total Return EUR Index 10% Bloomberg U.S. Treasury Bills Total Return Index Unhedged EUR
Azimut Trend Italia	90% MSCI Italy Net Return EUR Index 10% Bloomberg Euro TSY-Bills 0-3 Months Index TR Index Unhedged EUR
Azimut Italia Alto Potenziale	80% FTSE Italia Mid Cap Index EUR TR 10% FTSE Italia Growth EUR Total Return Index 10% Bloomberg TSY-Bills 0-3 Months Index TR Index Unhedged EUR

LA VARIAZIONE DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO VIENE CALCOLATA SULLA BASE DEGLI INDICI DISPONIBILI ENTRO LE ORE 13.00 DEL GIORNO DI CALCOLO

- 2) se eventuali underperformance, realizzate nel Periodo di riferimento ai fini del recupero delle perdite, siano state recuperate; ogni overperformance può essere utilizzata una sola volta per compensare le perdite pregresse durante tutta la vita del Fondo.

La provvigione di incentivo verrà applicata anche se nell'orizzonte temporale di riferimento il Fondo ha registrato una performance negativa, ma comunque superiore a quella del relativo parametro di riferimento.

ALIQUOTE DI PRELIEVO

L'aliquota di prelievo, applicata come descritto nel meccanismo di calcolo, è pari al 20% dell'overperformance.

MECCANISMO DI CALCOLO

Premesso quanto segue:

- a) Periodo di riferimento: l'orizzonte temporale su cui la performance viene misurata e confrontata con quella del parametro di riferimento; decorre dall'ultimo giorno di riferimento dell'esercizio finanziario precedente fino al Giorno di riferimento per il calcolo;
- b) Frequenza di calcolo: ad ogni valorizzazione della quota, accantonando un rateo che fa riferimento all'overperformance maturata rispetto al valore unitario della quota del Fondo e relativo all'ultimo giorno dell'anno solare precedente. Nel caso di underperformance, non è accantonato nulla;
- c) Periodicità del prelievo: annuale;
- d) Momento del prelievo: la provvigione di incentivo di competenza di ciascun "periodo di riferimento" viene prelevata dalle disponibilità liquide del Fondo entro il quinto giorno lavorativo dell'anno solare successivo a quello di riferimento. In caso di avvio di un nuovo Fondo, il primo prelievo della provvigione di incentivo potrà avvenire entro il quinto giorno lavorativo successivo alla chiusura del primo esercizio finanziario, purché siano decorsi 12 mesi dalla data di avvio; diversamente il primo prelievo potrà avvenire soltanto entro il quinto giorno dalla chiusura dell'esercizio finanziario successivo.

La SGR cristallizzerà eventuali provvigioni di incentivo maturate con riferimento alle quote oggetto di richiesta di rimborso, nelle dovute proporzioni, alla data di contabilizzazione del rimborso ai Partecipanti, e le preleverà dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza mensile entro il quinto giorno lavorativo del mese di calendario successivo;

- e) Giorno di riferimento per il calcolo: giorno precedente al giorno di valorizzazione della quota. In caso di avvio di un nuovo Fondo, il Giorno di riferimento corrisponde al secondo giorno di quota variabile e la provvigione di incentivo viene determinata sulla base del valore quota e del benchmark rilevati l'ultimo giorno di quota fissa;
- f) Valore netto della quota: valore della quota calcolato al netto di tutti i costi;
- g) Periodo di riferimento ai fini del recupero delle perdite: 5 anni; decorre dall'ultimo giorno di valorizzazione della quota relativo all'esercizio finanziario 2021 per i cinque anni successivi a tale data; successivamente il periodo di riferimento decorre dall'ultimo giorno di valorizzazione della quota relativa al quinto anno precedente;
- h) Valore complessivo netto medio: media dei valori complessivi netti di ciascun Fondo rilevati nel Periodo di riferimento.

La provvigione di incentivo viene applicata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel Giorno di riferimento per il calcolo e il valore complessivo netto medio dello stesso.

La SGR ha adottato un "piano di continuità degli indici" che descrive le azioni che verranno intraprese in caso di sostanziali variazioni o cessazione di un indice (benchmark) utilizzato per il calcolo del parametro di riferimento ai fini dell'applicazione delle provvigioni di incentivo degli OICVM, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d. "Regolamento Benchmark"). Tale piano prevede che il processo di selezione dei benchmark alternativi assicuri la sostanziale sostituibilità o coerenza tra il nuovo benchmark e quello precedente, in particolare con riferimento agli effetti sulla provvigione di incentivo e sulla politica di investimento del Fondo. La Società fornisce tempestiva informativa ai Partecipanti sulla modifica del benchmark mediante pubblicazione sulla fonte indicata nella "Scheda Identificativa".

c) FEE CAP

Per ciascun fondo, il limite percentuale annuo, sul valore complessivo netto medio del Fondo nell'anno solare, che le provvigioni complessive - sia di gestione che di incentivo - non possono superare (c.d. Fee Cap) è pari al 10%.

3.1.2. COMPENSO PER IL DEPOSITARIO

Per il servizio svolto viene riconosciuta al Depositario una commissione annuale nella misura dello 0,04% - oltre le imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti - sull'ammontare medio del valore complessivo netto di ciascun Fondo, computata giornalmente e liquidata trimestralmente, con valuta pari al primo giorno lavorativo del trimestre successivo al trimestre di riferimento.

3.1.3. ALTRI ONERI A CARICO DEI FONDI

- a. gli oneri inerenti all'acquisizione e alle dismissioni delle attività del Fondo e le relative imposte;
- b. le spese di pubblicazione dei prospetti periodici del Fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda o pubblicità o comunque al collocamento delle quote del Fondo;
- c. le spese di revisione e certificazione dei rendiconti del Fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione);
- d. le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- e. gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- f. il contributo di vigilanza che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per il Fondo;
- g. gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse.

3.1.4. Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

3.2. SPESE A CARICO DEI SINGOLI PARTECIPANTI

In relazione alla modalità di sottoscrizione prescelta - ai sensi di quanto previsto all'articolo 1 della parte C "modalità di funzionamento" del presente regolamento - la SGR ha diritto di prelevare le commissioni e spese di seguito riportate.

3.2.1 COMMISSIONI DI INGRESSO/DI USCITA

A. VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE

All'atto della sottoscrizione, il partecipante deve optare per una delle alternative commissionali di seguito descritte.

A.1. COMMISSIONI DI INGRESSO – ALTERNATIVA A (regime load)

Nel caso in cui il cliente opti per l'alternativa A è prevista l'applicazione - all'atto della sottoscrizione - di una commissione di "ingresso" calcolata in percentuale dell'importo del versamento secondo la tabella seguente:

2,00%	per importi	≤ 50.000 €		
1,75%	per importi	> 50.000 €	e	≤ 125.000 €
1,50%	per importi	> 125.000 €	e	≤ 250.000 €
1,00%	per importi	> 250.000 €	e	≤ 500.000 €
0,50%	per importi	> 500.000 €		

In questo caso non è prevista alcuna commissione di "uscita" all'atto del rimborso delle quote così sottoscritte.

A.2. COMMISSIONI DI USCITA – ALTERNATIVA B (regime no load)

Nel caso in cui il cliente opti per l'alternativa B non è prevista nessuna commissione di "ingresso" all'atto della sottoscrizione delle quote bensì l'applicazione di un'eventuale commissione di "uscita" all'atto del rimborso, calcolata in percentuale sul controvalore delle quote da rimborsare e di ammontare decrescente in funzione del periodo di permanenza delle quote medesime nel Fondo nella misura seguente:

fino a 12 mesi	2,50%
da 12 mesi a 24 mesi	1,75%
da 24 mesi a 36 mesi	1,00%
oltre 36 mesi	=

Per periodo di permanenza delle quote nel Fondo si intende l'arco temporale intercorrente tra la data di regolamento dei corrispettivi e quella presa a riferimento per il rimborso delle quote medesime.

Ai fini della determinazione della eventuale commissione di uscita, le quote rivenienti da ogni sottoscrizione sono considerate separatamente da quelle rivenienti da precedenti o successive sottoscrizioni.

A fronte di ogni richiesta di rimborso di quote, la SGR - salvo diverse istruzioni del partecipante - individua in primo luogo il numero delle quote relative ad eventuali sottoscrizioni effettuate secondo l'Alternativa A; se la richiesta è riferita ad un numero di quote superiore, la SGR individua il numero delle quote sottoscritte secondo l'Alternativa B, dando priorità - ai fini del rimborso - a quelle sottoscritte in epoca più remota. La SGR provvede poi a determinare il controvalore del rimborso - ai sensi dell'art. 6 della parte C "Modalità di Funzionamento" - avendo cura di trattenere dal controvalore delle quote sottoscritte secondo l'Alternativa B, l'ammontare delle eventuali commissioni di uscita.

B. PIANI DI INVESTIMENTO (COMMISSIONI DI INGRESSO)

I piani pluriennali di investimento e piani flessibili di investimento - descritti al punto 1.3. della parte C "modalità di funzionamento" del presente regolamento - prevedono il prelievo da parte della SGR di una commissione di ingresso calcolata in percentuale sul Valore Nominale del piano secondo la tabella seguente:

Aliquota	Scaglioni
4,00%	per importi ≤ 50.000 €
3,75%	per importi > 50.000 € ≤ 125.000 €
3,50%	per importi > 125.000 € ≤ 250.000 €
3,00%	per importi > 250.000 € ≤ 500.000 €
2,50%	per importi > 500.000 €

Nei piani pluriennali di investimento la suddetta commissione è prelevata trattenendo sul primo versamento corrispondente a 6, 9 o 12 versamenti unitari un importo pari al 30% della commissione totale dovuta in relazione al Valore Nominale del piano prescelto purché non superiore ad 1/3 del primo versamento. La parte residua viene prelevata in misura lineare sui restanti versamenti.

Per quanto riguarda i piani flessibili di investimento, su ciascun versamento unitario effettuato nell'ambito del singolo importo medio per scaglione - così come definito al punto 1.3. della parte C "modalità di funzionamento" del presente regolamento - la SGR provvede ad applicare una commissione totale di sottoscrizione pari alla somma della "commissione base" e della "commissione anticipata" al netto del "ristorno per scaglione". Tali elementi sono così definiti:

a) "**commissione base**": aliquota calcolata in percentuale sul Valore Nominale del Piano secondo quanto previsto dalla precedente tabella;

- b) "**commissione anticipata**": "commissione base" divisa per il numero di anni di durata del Piano e moltiplicata per il numero di scaglioni mancanti al termine dello stesso, escluso lo scaglione in corso;
- c) "**ristorno per scaglione**": "commissione base" divisa per il numero di anni di durata del Piano e moltiplicata per il numero degli scaglioni già completati.

Al raggiungimento del Valore Nominale del piano dichiarato in sede di sottoscrizione, il partecipante avrà corrisposto - sui versamenti complessivamente effettuati - la commissione in percentuale secondo quanto previsto dalla precedente tabella commissionale.

C. SERVIZIO FAMILY PLAN - Il Programma Multiobiettivo (COMMISSIONI DI INGRESSO)

Ogni versamento effettuato è soggetto ad una commissione di ingresso calcolata in percentuale sull'importo versato e determinata in base all'aliquota corrispondente al Valore Nominale del Piano Multiobiettivo - indipendentemente dall'indirizzo prescelto - secondo la seguente tabella:

4,00 %	fino a	50.000 €
3,75 %	fino a	125.000 €
3,50 %	fino a	250.000 €
3,00 %	fino a	500.000 €
2,50 %	oltre	500.000 €

Tale commissione è prelevata trattenendo sul primo versamento corrispondente a 12 versamenti unitari un importo pari al 30% della commissione totale dovuta in relazione al Valore Nominale del Piano purché non superiore ad 1/3 del primo versamento; la parte residua viene prelevata in misura lineare sui restanti versamenti.

3.2.2 AGEVOLAZIONI COMMISSIONALI

A. VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE

In relazione all'Alternativa commissionale scelta dal partecipante sono previste le seguenti agevolazioni commissionali.

A.1. Agevolazioni commissionali riconosciute nell'ambito dell'Alternativa A (tali agevolazioni si applicano a valere sui soli Fondi armonizzati gestiti dalla SGR)

1) Beneficio di accumulo

Per ogni sottoscrizione di quote del Fondo realizzata in unica soluzione, ogni partecipante ha diritto all'applicazione di una commissione corrispondente alla somma dell'importo lordo dell'investimento in corso e l'importo globalmente versato (al lordo di eventuali disinvestimenti):

- nell'ambito del Fondo stesso (purché sottoscritto nell'ambito della medesima Alternativa A anche attraverso piani di accumulo);
- in altri Fondi della SGR (purché sottoscritti nell'ambito della medesima Alternativa A anche attraverso piani di accumulo);
- in Comparti di AZ Fund 1, fondo Lussemburghese gestito da AZIMUT Investments SA, società del gruppo Azimut (purché sottoscritti prescegliendo la classe di quote A - con commissione di ingresso anche attraverso piani di accumulo).

Ai fini del calcolo del cumulo, non si terrà conto di quanto globalmente versato in prima sottoscrizione: sui Comparti di AZ Fund 1 che non prevedono l'applicazione di commissioni né di sottoscrizione né di rimborso.

2) Beneficio di reinvestimento

Il partecipante che abbia in precedenza chiesto un rimborso parziale/totale delle quote di fondi comuni gestiti dalla SGR ovvero di Comparti di AZ Fund 1 - ad esclusione del rimborso riveniente da prime sottoscrizioni nei Comparti di AZ Fund 1 che non prevedono l'applicazione di commissioni né di sottoscrizione né di rimborso - può, entro i 24 mesi successivi, reinvestire nei Fondi di cui al presente Regolamento un importo pari o inferiore al valore delle quote rimborsate beneficiando dell'esenzione dalle commissioni di ingresso limitatamente al primo versamento che questi effettuerà. Tale facilitazione potrà applicarsi a condizione che il partecipante ne richieda espressamente l'applicazione attraverso opportuna segnalazione. L'importo relativo non sarà preso in considerazione per il calcolo del precedente "Beneficio di accumulo".

A.2. Agevolazioni commissionali riconosciute nell'ambito dell'Alternativa B

1) Beneficio di uscita anticipata

Le commissioni di uscita non saranno in ogni caso applicate nei seguenti casi:

- a) qualora il rimborso sia richiesto entro 6 mesi dalle pubblicazioni di matrimonio del sottoscrittore o dei suoi figli;
- b) in caso di morte del sottoscrittore, se il rimborso è richiesto dagli aventi diritto entro 6 mesi dalla data del decesso;
- c) sulle richieste di rimborso, fino ad un importo annuale - su base anno solare - pari ad 1/10 del controvalore dell'importo complessivamente investito (fino all'ultimo giorno lavorativo del mese solare precedente la data di esecuzione del rimborso) in:

- Fondi della SGR (ad esclusione dei Fondi speculativi) se sottoscritti prescegliendo l'Alternativa B - regime no load a condizione che sia ancora previsto il pagamento della commissione di uscita;
 - Comparti AZ Fund 1 (se sottoscritti prescegliendo la classe B - regime no load a condizione che sia ancora previsto il pagamento della commissione di uscita);
- d) qualora la richiesta di rimborso parziale sia destinata ad alimentare:
- piani di investimento (anche del Servizio Family Plan) su Fondi gestiti della SGR;
 - piani di investimento su Comparti AZ Fund 1;
 - polizze stipulate per il tramite di Società del Gruppo Azimut laddove sia previsto il pagamento di corrispettivi periodici.

Il sottoscrittore o i suoi aventi causa dovranno, nei casi di cui ai precedenti punti a) e b), provare con idonea documentazione il loro diritto all'esenzione dalla commissione di uscita.

2) **Diritto di reinvestimento**

Il partecipante che abbia chiesto un rimborso totale/parziale di quote di fondi comuni gestiti dalla SGR ovvero di Comparti di AZ Fund 1 per le quali ha già corrisposto la commissione di uscita, e reinvesta con la medesima modalità di sottoscrizione ed entro i 24 mesi successivi, nei Fondi di cui al presente Regolamento un importo pari o inferiore al loro controvalore, riceverà un rimborso in quote, proporzionale alla somma reinvestita, delle commissioni d'uscita già pagate. Tale agevolazione potrà essere applicata solo a condizione che il partecipante ne faccia esplicita richiesta attraverso opportuna segnalazione.

A.3. Operazioni di passaggio (di cui al punto 1.5. della parte C “modalità di funzionamento” del presente regolamento)

Fatta salva l'applicazione dei diritti fissi di cui al successivo punto 3.2.3. sono previste le seguenti agevolazioni commissionali.

A.3.1. “SWITCH” (operazioni di passaggio tra Fondi di cui al presente regolamento).

Ai fini dell'applicazione delle facilitazioni commissionali di seguito descritte, la SGR provvede a verificare il tipo di regime commissionale che è stato applicato alle quote oggetto dello “SWITCH” (commissioni di ingresso ovvero commissioni di uscita).

In funzione dell'appartenenza del Fondo di provenienza e destinazione al medesimo regime commissionale sono infatti individuabili differenti TIPOLOGIE di “SWITCH”.

SWITCH TIPOLOGIA 1 - Medesimo regime commissionale

Non è prevista l'applicazione di alcuna commissione di ingresso ovvero di uscita laddove prevista.

Gli importi trasferiti in Fondi sottoscritti mediante l'Alternativa B, cumulano la permanenza pregressa ai fini della successiva applicazione delle commissioni di rimborso.

SWITCH TIPOLOGIA 2 - Differente regime commissionale

Ferme restando tutte le altre commissioni e spese relative all'operazione di rimborso e alla derivante operazione di sottoscrizione, sono previste le seguenti agevolazioni commissionali:

- nel caso il Fondo di provenienza sia stato sottoscritto prescegliendo il regime no load (Alternativa B) e il partecipante nell'operazione di switch prescelga per il Fondo di destinazione il regime load (Alternativa A), le commissioni di sottoscrizione non saranno applicate;
- nel caso il Fondo di provenienza sia stato sottoscritto prescegliendo il regime load (Alternativa A) e il partecipante nell'operazione di switch prescelga per il Fondo di destinazione il regime no load (Alternativa B), le eventuali successive commissioni di uscita non saranno applicate indipendentemente dal periodo di permanenza su tale fondo di destinazione.

A.3.2. “TRASFERIMENTI” (operazioni di passaggio da o verso Fondi gestiti dalla SGR e AZIMUT INVESTMENTS SA).

Ai fini dell'applicazione delle facilitazioni commissionali di seguito descritte - la SGR provvede a verificare il tipo di regime commissionale che è stato applicato alle quote oggetto del “TRASFERIMENTO” (commissioni di ingresso, commissioni di uscita ovvero nessun costo).

In funzione dell'appartenenza del Fondo di provenienza e destinazione al medesimo regime commissionale, sono individuabili differenti TIPOLOGIE di “TRASFERIMENTO”.

TRASFERIMENTO TIPOLOGIA 1 - Medesimo regime commissionale

• **Trasferimenti verso AZ Fund 1**

Nel caso il partecipante abbia optato per il regime commissionale no load (Alternativa B), sugli importi trasferiti non verranno applicate le eventuali commissioni di rimborso di cui al precedente punto 3.2.1.A.2. Gli importi trasferiti, inoltre, cumulano la permanenza pregressa ai fini della successiva applicazione delle commissioni di rimborso.

• **Trasferimenti provenienti dal Fondo lussemburghese AZ FUND 1**

Sulle quote rivenienti da:

- Comparti di AZ Fund 1 che non prevedono l'applicazione di commissioni né di sottoscrizione né di rimborso in prima sottoscrizione non sarà applicata alcuna agevolazione commissionale. Se

invece le quote rivenienti dal suddetto Comparto provengono a loro volta da un precedente passaggio, verranno considerate a pieno titolo come provenienti dal precedente Fondo/Comparto e pertanto verranno applicate le eventuali agevolazioni commissionali previste per tale Fondo/Comparto;

- dagli altri Comparti non è prevista l'applicazione di alcuna commissione di ingresso ovvero di uscita laddove prevista. Nel caso il partecipante abbia optato per il regime commissionale no load, gli importi trasferiti cumulano la permanenza pregressa ai fini della successiva applicazione delle commissioni di rimborso.

TRASFERIMENTO TIPOLOGIA 2 - Differente regime commissionale

Ferme restando tutte le altre commissioni e spese relative all'operazione di rimborso e alla derivante operazione di sottoscrizione, sono previste le seguenti agevolazioni commissionali:

- nel caso il Fondo/Comparto di AZ Fund 1 di provenienza (con l'esclusione dei Comparti di AZ Fund 1 che non prevedono l'applicazione di commissioni ne di sottoscrizione ne di rimborso in prima sottoscrizione) sia stato sottoscritto prescegliendo il regime no load (Alternativa B ovvero per i Comparti di AZ Fund 1 classe di quote B) e il partecipante nell'operazione di trasferimento prescelga per il Fondo di destinazione il regime load (Alternativa A), le commissioni di sottoscrizione non saranno applicate;
- nel caso il Fondo/Comparto di AZ Fund 1 di provenienza (con l'esclusione dei Comparti di AZ Fund 1 che non prevedono l'applicazione di commissioni ne di sottoscrizione ne di rimborso in prima sottoscrizione) sia stato sottoscritto prescegliendo il regime load (Alternativa A ovvero per i Comparti di AZ Fund 1 classe di quote A) e il partecipante nell'operazione di trasferimento prescelga per il Fondo di destinazione il regime no load (Alternativa B), le eventuali successive commissioni di uscita non saranno applicate indipendentemente dal periodo di permanenza su tale fondo di destinazione.

B. PIANI DI INVESTIMENTO

Non sono previste agevolazioni commissionali.

C. SERVIZIO FAMILY PLAN

Non sono previste agevolazioni commissionali.

3.2.3 DIRITTI FISSI

La SGR ha diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore le seguenti spese.

SOTTOSCRIZIONI tramite:

A) VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE

- 1) a titolo di rimborso spese un diritto fisso di 5 EURO per ogni versamento;
- 2) le imposte e tasse eventualmente dovute in relazione alla stipulazione del contratto di sottoscrizione.

B) PIANI D'INVESTIMENTO

- 1) a titolo di rimborso spese un diritto fisso di 2,5 EURO per ogni versamento iniziale;
- 2) a titolo di rimborso spese un diritto fisso di 0,75 Euro (ovvero di 1,25 Euro nel caso di autorizzazione permanente di addebito in un c/c bancario) per ogni versamento successivo effettuato nell'ambito dei piani;
- 3) le imposte e tasse eventualmente dovute in relazione alla stipulazione del contratto di sottoscrizione.

C) SERVIZIO FAMILY PLAN

- 1) a titolo di rimborso spese un diritto fisso di 2,5 EURO per ogni versamento iniziale dei piani;
- 2) a titolo di rimborso spese un diritto fisso di 0,75 Euro (ovvero di 1,25 Euro nel caso di autorizzazione permanente di addebito in un c/c bancario) per ogni versamento successivo effettuato nell'ambito dei piani;
- 3) le imposte e tasse eventualmente dovute in relazione alla stipulazione del contratto di sottoscrizione.

RIMBORSI

- 1) a titolo di rimborso spese per ogni RIMBORSO PARZIALE/TOTALE, un diritto fisso di 5 Euro (ovvero di 10 Euro nel caso di richiesta di rimborso a mezzo assegno circolare);
- 2) a titolo di rimborso spese per ogni RIMBORSO PROGRAMMATO (qualora previsto), un diritto fisso di 2,5 Euro (ovvero di 5 Euro nel caso di richiesta di rimborso a mezzo assegno circolare ovvero di 0,75 Euro qualora il capitale disinvestito sia utilizzato per la sottoscrizione di prodotti Azimut e nel caso del Servizio Family Plan qualora il capitale disinvestito sia utilizzato per il pagamento di corrispettivi relativi a contratti stipulati con Società del Gruppo Azimut che prevedono versamenti periodici).

OPERAZIONI DI PASSAGGIO

- 1) per ogni operazione di cui al punto 1.5. della parte C "modalità di funzionamento" del presente regolamento ("operazioni di passaggio"), a titolo di rimborso spese un diritto fisso di 25 EURO;
- 2) per ogni operazione – esclusa, per ogni anno di durata, la prima - di cui al punto 1.5. della parte C "modalità di funzionamento" del presente regolamento (variazione di indirizzo nel programma multiobiettivo) a titolo di rimborso spese un diritto fisso di 25 EURO.

RICHIESTA CERTIFICATI

A titolo di rimborso spese un diritto fisso di 25 EURO per ogni emissione, conversione, frazionamento, raggruppamento dei certificati.

Gli importi dei diritti fissi di cui sopra potranno essere aggiornati il 1° Gennaio di ogni anno sulla base della variazione intervenuta negli anni precedenti l'ultimo aggiornamento nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, arrotondando l'importo aggiornato ai 25 centesimi di Euro più prossimi. Tali aggiornamenti verranno adeguatamente pubblicizzati dalla SGR attraverso le medesime fonti indicate nella parte A "Scheda Identificativa dei Prodotti".

3.2.4. I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei clienti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

3.2.5. In caso di modifiche regolamentari la cui efficacia è sospesa per almeno 40 giorni successivi alla pubblicazione della stessa, nel periodo di sospensione, ai partecipanti è consentito di chiedere il rimborso delle quote senza applicazione delle commissioni di uscita.

3.3. SPESE A CARICO DELLA SGR

Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del fondo o dei singoli partecipanti.

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il presente regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche dei Prodotti; C) Modalità di Funzionamento.

1. PARTECIPAZIONE AL FONDO

1.1. PREVISIONI GENERALI

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - i collocatori ad inoltrare le domande di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro l'orario di seguito riportato, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante. Convenzionalmente si considera ricevuta in giornata la documentazione:
 - consegnata presso la sede della SGR direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento ovvero pervenuta tramite flusso informatico entro le 10.00;
 - pervenuta a mezzo corriere o posta entro le 15.00
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede, il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 58/1998.
7. Nel caso di sottoscrizioni di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in una valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggior danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.

13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli od oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.
14. La partecipazione al Fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del Prospetto, non possono essere offerte o distribuite le quote del Fondo.

A tal fine la SGR può:

- respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti;
- richiedere ai partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
- procedere al rimborso d'iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti.

Il rimborso d'iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.

In relazione ad eventuali quote già sottoscritte al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione (29/03/2016), il rimborso sarà effettuato senza applicazione della commissione di rimborso.

1.2. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

1. La sottoscrizione delle quote dei Fondi avviene mediante:

- **VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE**

A) **VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE** per un importo minimo iniziale di 1.500 Euro al lordo di eventuali spese e commissioni di sottoscrizioni. Eventuali sottoscrizioni successive ovvero le somme rivenienti da contestuali rimborsi di quote di altri Fondi della SGR non potranno essere inferiori a 500 Euro.

B) adesione al SISTEMA DI INVESTIMENTO AZIMUT (in breve SIA).

B.1) Il SIA consente al partecipante di sottoscrivere - secondo modalità in unica soluzione - contestualmente uno o più Fondi indicati nella Scheda Identificativa del presente Regolamento componendo il proprio investimento in relazione alla combinazione da lui preferita viste le diverse caratteristiche dei singoli Fondi.

B.2) Il partecipante aderisce al SIA dando l'incarico alla SGR di:

- ripartire il versamento iniziale e gli eventuali versamenti successivi su uno o più Fondi da lui stesso indicati nelle percentuali scelte;
- ridefinire - attraverso specifica indicazione del/i Fondo/i da cui disinvestire e contestualmente reinvestire - la combinazione scelta inizialmente, laddove tuttavia le quote siano immesse nei rispettivi certificati cumulativi dei singoli Fondi.

B.3) L'adesione al SIA si attua mediante:

- sottoscrizione dell'apposito modulo nel quale devono essere indicati - in aggiunta ai dati di cui al successivo punto 2 primo alinea - anche i seguenti dati:
 - a. l'importo in unica soluzione da destinare a ciascuno dei singoli fondi sottoscritti. Tale importo - in deroga a quanto previsto alla precedente lettera A - potrà essere anche inferiore a quello minimo ivi indicati purché pari ad almeno 500 EURO;
 - b. ai fini di quanto previsto al successivo punto B.5, il regime commissionale scelto (alternativa A ovvero B) da applicare uniformemente a tutte le sottoscrizioni poste in essere nell'ambito del SIA;
 - c. il conferimento dell'incarico alla SGR di cui al precedente punto B.2.
- versamento del corrispettivo in EURO, per un importo iniziale pari ad almeno 1.500 EURO mediante assegno circolare intestato al partecipante o assegno bancario non trasferibile emesso all'ordine di "Azimut Capital Management SGR S.p.A. - SIA" ovvero bonifico bancario secondo quanto indicato nel modulo di sottoscrizione.

B.4) La SGR provvederà - sulla base dell'incarico ricevuto - a bonificare, con la stessa valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, l'importo da questi versato sui conti rubricati rispettivamente a nome di ciascun Fondo.

B.5) L'adesione al SIA è gratuita. Al fine della determinazione degli oneri commissionali, e degli eventuali benefici ad essi connessi, da applicare al/ai Fondo/i sottoscritto/i nell'ambito del SIA, la SGR fa riferimento a quanto espressamente previsto all'articolo 3 della parte B "Caratteristiche dei prodotti" del presente regolamento.

B.6) A fronte del medesimo modulo di sottoscrizione e attraverso l'utilizzo di un apposito modulo di versamento aggiuntivo il partecipante ha comunque la facoltà di effettuare in ogni momento ulteriori versamenti successivi su uno qualsiasi dei fondi previsti nell'ambito del SIA. L'importo minimo di tali versamenti successivi per ciascun Fondo sottoscritto è di 500 EURO.

B.7) La ridefinizione della nuova combinazione trova attuazione sempre nell'ambito del regime commissionale scelto sul modulo di sottoscrizione e attraverso l'utilizzo di apposita modulistica messa a disposizione dalla SGR. A tali trasferimenti si applicano interamente le disposizioni previste all'articolo 3 della parte B "Caratteristiche dei prodotti" del presente regolamento punto 3.2.2, lettera A.3.

B.8) Il partecipante può revocare in ogni momento l'incarico alla SGR a mezzo lettera raccomandata. La cessazione del SIA non pregiudica i diritti del partecipante relativamente alle quote di propria pertinenza detenute nel/i Fondo/i in esso previsto/i.

- **PARTECIPAZIONE AI PIANI DI INVESTIMENTO DI CUI AL SUCCESSIVO PUNTO 1.3:**
 - **ADESIONE AL SERVIZIO FAMILY PLAN DI CUI AL SUCCESSIVO PUNTO 1.4:**
 - **OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI DI CUI AL SUCCESSIVO PUNTO 1.5.**
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR;
 - per il tramite dei soggetti collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 5.
 3. La sottoscrizione si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenete l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e la relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi ai Fondi.
 4. Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire mediante:
 - a) assegno circolare intestato al partecipante o assegno bancario non trasferibile emesso all'ordine di "Azimut Capital Management SGR S.p.A. – Fondo" secondo quanto indicato nel modulo di sottoscrizione;
 - b) bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contante;
 - c) carta di credito di società convenzionata; in tal caso il sottoscrittore compila un modulo di addebito che la SGR provvede a trasmettere alla società emittente la carta di credito entro il giorno lavorativo successivo a quello della sua ricezione; i versamenti tramite carta di credito sono da considerarsi come effettuati tramite bonifico;
 - d) in caso di adesione a piani di investimento, autorizzazione permanente di addebito su conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore, per i soli versamenti unitari successivi al primo.
 5. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui al successivo articolo 2 "Quote e certificati di partecipazione".
 6. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella scheda identificativa del presente regolamento.
 7. La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

1.3. SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE MEDIANTE PIANI DI ACCUMULO

1. La sottoscrizione di quote dei Fondi può avvenire anche mediante adesione a Piani di accumulo che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo, secondo le modalità da lui stesso definite.

PIANI PLURIENNALI DI INVESTIMENTO

L'adesione a tali Piani si realizza mediante sottoscrizione di apposito modulo nel quale devono essere indicati – oltre a quanto precedentemente previsto al paragrafo 1.3. - i seguenti dati:

- il valore complessivo dell'investimento (definito anche "Valore Nominale" del piano);
- il numero totale dei versamenti;
- l'importo unitario di ciascun versamento;
- la durata del piano (compresa tra 5 e 20 anni);
- l'importo iniziale da corrispondere in sede di sottoscrizione. Tale importo dovrà essere pari ad almeno 12 versamenti unitari se il loro importo unitario è inferiore o pari a 125 EURO, 9 versamenti unitari se il loro importo unitario è inferiore o pari a 250 EURO e ad almeno 6 versamenti unitari se il loro importo unitario è superiore a 250 EURO.

Il piano pluriennale di investimento prevede versamenti mensili il cui numero può, a scelta del sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 60 ed un massimo di 240 versamenti unitari. L'importo unitario di ciascun versamento è pari a 50 EURO ovvero superiore in multipli di 25 EURO.

Per i versamenti previsti dal presente piano il sottoscrittore si avvale dei mezzi di pagamento previsti al precedente paragrafo 1.2.

PIANI FLESSIBILI DI INVESTIMENTO

L'adesione a tali Piani si realizza mediante sottoscrizione di apposito modulo nel quale devono essere indicati - oltre a quanto precedentemente previsto al paragrafo 1.3. - i seguenti dati:

- il valore complessivo dell'investimento (definito anche "Valore Nominale del piano");
- la durata del piano;
- l'importo iniziale da corrispondere in sede di sottoscrizione.

Il piano flessibile prevede versamenti periodici di cadenza libera ripartiti lungo un arco temporale la cui durata può essere definita dal sottoscrittore tra un minimo di 5 anni ed un massimo di 20 anni.

L'importo unitario di ciascun versamento non può essere inferiore a 50 EURO ovvero superiore in multipli di 25 EURO. Il primo versamento, da effettuarsi all'atto della sottoscrizione, dovrà essere almeno pari a 50 EURO ovvero superiore in multipli di 25 EURO.

Al fine del calcolo delle commissioni di sottoscrizione la SGR provvede nell'ambito del Piano a determinare l'*importo medio annuo per scaglione*, dividendo il Valore Nominale del piano per il numero di anni di durata dello stesso. Tale *importo medio annuo* rappresenta l'investimento complessivo lordo sul Fondo che il partecipante intende versare nel corso di ogni singolo anno solare di durata del piano. L'importo medio annuo non potrà in ogni caso essere inferiore a 600 EURO. Per i versamenti previsti dal presente piano il sottoscrittore si avvale dei mezzi di pagamento previsti al precedente paragrafo 1.2.

2. Per i versamenti previsti dal Piano di accumulo il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 4 della sezione 1.2. È altresì ammessa l'autorizzazione permanente di addebito su conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore, per i soli versamenti unitari successivi al primo.
3. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.
4. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati versamenti.
5. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2, il sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante la variazione:
 - della durata residua del Piano;
 - dell'importo unitario dei versamenti successivi;
 - della cadenza dei versamenti.Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2 del paragrafo I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR.
6. La SGR provvede – ove del caso – a rideterminare il valore nominale del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

1.4. SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE MEDIANTE ADESIONE AL SERVIZIO FAMILY PLAN

1. La sottoscrizione di quote dei Fondi può avvenire anche attraverso l'adesione al Servizio Family Plan - Programma Multiobiettivo.
2. Il partecipante aderisce al Programma per il tramite della SGR con le seguenti modalità:
 - 1) sottoscrivendo contestualmente quote dei fondi da lui scelti, mediante versamento a favore della SGR;
 - 2) chiedendo l'immissione delle quote sottoscritte nei certificati cumulativi di ciascun fondo tenuti dal Depositario in deposito gratuito;
 - 3) dando l'incarico alla SGR di ripartire i versamenti effettuati tra i fondi scelti dal partecipante nell'ambito del Programma.
3. L'adesione al Programma si realizza mediante:
 - 1) sottoscrizione dell'apposito modulo nel quale devono essere indicati - in aggiunta ai dati di cui al precedente paragrafo 1.3 - anche i seguenti dati:
 - a. la precisa individuazione dei fondi su cui ripartire l'investimento;
 - b. il conferimento dell'incarico alla SGR di cui al precedente punto 2.
 - c. la durata del piano;
 - d. il numero dei versamenti;
 - e. l'ammontare lordo di ciascun versamento;
 - f. il numero dei versamenti da effettuare in un'unica soluzione per dare inizio al programma
 - 2) versamento del corrispettivo in EURO mediante:
 - a. assegno circolare intestato al partecipante o assegno bancario non trasferibile emesso all'ordine di "Azimut Capital Management SGR S.p.A. - *Servizio Family Plan*" secondo quanto indicato nel modulo di sottoscrizione;
 - b. bonifico bancario;
 - c. autorizzazione permanente di addebito sul conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore, per i soli versamenti unitari successivi al primo.
4. La SGR provvederà a bonificare, con la stessa valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, l'importo da questi versato - dedotte le eventuali commissioni e spese previste all'articolo 3 della parte B "Caratteristiche dei prodotti" del presente regolamento - sui conti rubricati ai Fondi scelti dal partecipante nell'ambito del Programma.
5. Il partecipante può revocare in ogni momento alla SGR l'incarico relativo al Servizio a mezzo lettera raccomandata. La cessazione del Servizio Family Plan non pregiudica i diritti del partecipante relativamente alle quote di propria pertinenza detenute nei Fondi scelti.
6. Gli aderenti al Programma hanno diritto di richiedere, in qualsiasi momento, il rimborso parziale o totale delle quote di partecipazione di uno dei Fondi sottoscritti. In tal caso la SGR applicherà il diritto fisso di cui all'articolo 3 della parte B "Caratteristiche dei prodotti" del presente regolamento, punto 3.2.3.

La disposizione relativa al piano di prelievo programmato di cui al successivo punto 6.2. può essere impartita a valere sulle quote di partecipazione ai Fondi A sottoscritti nell'ambito del Servizio Family Plan esclusivamente a condizione che il partecipante richieda alla SGR di destinare tali rimborsi programmati al pagamento di corrispettivi relativi a contratti stipulati con Società del Gruppo Azimut che prevedono versamenti periodici.

7. Il Programma si intenderà inoltre automaticamente decaduto nel caso in cui il partecipante al Servizio richieda l'emissione di uno o più certificati rappresentativi di tutte o parte delle quote di propria pertinenza detenute in uno qualunque dei fondi del Servizio.
8. Il Programma Multiobiettivo prevede la contestuale sottoscrizione, mediante adesione ai PIANI MULTIOBIETTIVO (di seguito PM) di quote di un Fondo Azimut a prevalente o equilibrato indirizzo obbligazionario (nel seguito Fondo A) e uno o due Fondi Azimut a prevalente indirizzo azionario (nel seguito Fondo B) scelti dal partecipante, con le modalità previste nell'ambito dell'indirizzo di investimento indicato dal partecipante stesso.

Fondi A	Azimut Trend Tassi - Azimut Scudo
Fondi B	Azimut Trend Italia - Azimut Trend America - Azimut Italia Alto Potenziale - Azimut Dinamico

Con l'adesione ai PM infatti il sottoscrittore conferisce alla SGR l'incarico di ripartire gli importi versati mensilmente - al netto delle commissioni e delle spese - sui fondi previsti dal programma, secondo uno degli indirizzi riportati nella seguente tabella:

INDIRIZZO DI INVESTIMENTO	Ripartizione percentuale dell'importo netto investito		
	Fondo A	Fondo B 1	Fondo B 2
Prudenziale	80	20	=
Bilanciato	60	20	20
Aggressivo	30	35	35

I PM prevedono versamenti unitari mensili ripartiti lungo un arco temporale di durata minima di 5 anni e massima di 20. Ogni singolo versamento dovrà essere minimo di 150 EURO, ovvero superiore in multipli di 50 EURO. Il primo versamento da effettuarsi all'atto di sottoscrizione dovrà essere pari ad almeno 12 versamenti unitari.

L'importo netto investito, sia del versamento iniziale che dei versamenti successivi, viene ripartito nei fondi prescelti secondo le percentuali previste dall'indirizzo prescelto.

È facoltà del sottoscrittore modificare - durante il corso del PM - l'indirizzo scelto inizialmente optando per uno di quelli previsti dalla precedente tabella. Per ciascun anno di durata dei PM il sottoscrittore ha diritto ad effettuare una modifica di indirizzo senza addebito di alcuna commissione; per ogni ulteriore cambiamento di indirizzo nell'arco del medesimo anno la SGR addebiterà al sottoscrittore la somma prevista all'articolo 3 della parte B "Caratteristiche dei prodotti" del presente regolamento punto 3.2.3, trattenendola dall'importo del primo versamento utile.

L'eventuale nuova ripartizione dell'investimento indicata dal sottoscrittore verrà effettuata dalla SGR a partire dalla prima scadenza di versamento unitario mensile successivo al giorno di ricezione della richiesta inviata dal sottoscrittore ed avrà efficacia esclusivamente sui versamenti ancora da effettuare per il completamento del piano e sino a modifica o revoca di tale disposizione.

È facoltà del sottoscrittore interrompere in qualsiasi momento il PM senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a suo carico.

1.5. OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI

1. A fronte del rimborso di quote di un Fondo gestito dalla SGR ovvero da altra società di Gestione di Fondi "ordinari" del Gruppo (cd. Fondo di "provenienza") il partecipante ha la facoltà di sottoscrivere contestualmente quote di altro Fondo gestito dalla SGR stessa ovvero da altra società di Gestione di Fondi "ordinari" del Gruppo (cd. Fondo di "destinazione") in unica soluzione. Il passaggio di quote può trovare attuazione solo qualora le quote rivenienti dal rimborso ed oggetto del passaggio siano immesse in un certificato cumulativo.
2. L'operazione di passaggio tra Fondi di cui al presente regolamento ("SWITCH") non dà luogo alla conclusione di un nuovo contratto, pertanto alla stessa non si applica il diritto di recesso di cui all'art 30 del D. Lgs. 58/98. L'operazione di passaggio di quote provenienti da Fondi non disciplinati dal presente regolamento ("TRASFERIMENTO") dà luogo alla conclusione di un nuovo contratto, qualora il trasferimento si configuri come prima operazione di sottoscrizione. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento della sottoscrizione non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art 30 del D. Lgs. 58/98.
3. L'operazione di passaggio può essere effettuata:
 - mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposita modulistica predisposta dalla SGR da inoltrare - anche via fax - alla SGR direttamente ovvero per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione;
 - mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

Nel caso di invio tramite fax, il modulo dovrà - entro 5 giorni - essere inviato alla SGR in originale.
4. Verificata la disponibilità delle quote, le operazioni di passaggio vengono eseguite con le tempistiche di seguito descritte, in funzione della tipologia dei Fondi/Comparti coinvolti nelle suddette operazioni e a seconda se trattasi di operazioni di SWITCH o di TRASFERIMENTO.

OPERAZIONI DI SWITCH

Il giorno di regolamento del rimborso e della sottoscrizione è quello successivo a quello di ricezione della richiesta di switch. Convenzionalmente si considera ricevuta in giornata la documentazione:

- ricevuta via fax ovvero consegnata presso la sede della SGR direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento ovvero pervenuta tramite flusso informatico entro le 10.00.
- pervenuta a mezzo corriere o posta entro le 15.00.

OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO DA FONDI NON DISCIPLINATI DAL PRESENTE REGOLAMENTO DI GESTIONE

OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO da Comparti di AZ FUND 1. Il giorno di regolamento della sottoscrizione è il 3° giorno successivo a quello del rimborso. Per quanto riguarda il giorno di regolamento del rimborso si rimanda a quanto previsto nella documentazione predisposta da AZIMUT Investments SA.

OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO VERSO FONDI NON DISCIPLINATI DAL PRESENTE REGOLAMENTO DI GESTIONE

OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO verso Comparti di AZ FUND 1. Il giorno di regolamento del rimborso è quello successivo a quello di ricezione della richiesta di trasferimento. Convenzionalmente si considera ricevuta in giornata la documentazione:

- ricevuta via fax ovvero consegnata presso la sede della SGR direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento ovvero pervenuta tramite flusso informatico entro le 10.00. Sono escluse da questa tempistica le richieste che prevedono un trasferimento - anche parziale - verso il Comparto Pacific Trend. Tali richieste si intendono ricevute nella giornata successiva.
- pervenuta a mezzo corriere o posta entro le 15.00.

Per quanto riguarda il giorno di regolamento della sottoscrizione si rimanda a quanto previsto nella documentazione predisposta da AZIMUT Investments SA.

2. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

1. I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse. I certificati fisici al portatore sono stati emessi sino al 31/12/2013.
2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca procedere - senza oneri per il Fondo o per i partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, per altro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

3. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

4. SPESE A CARICO DELLA SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del fondo o dei partecipanti.

5. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5 euro.

2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR - ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del fondo - può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

6. RIMBORSO DELLE QUOTE

6.1. PREVISIONI GENERALI

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso, nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
 - la denominazione del fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
 Per le richieste di rimborso pervenute tramite tecniche di comunicazione a distanza il controvalore delle quote rimborsate, viene corrisposto esclusivamente mediante bonifico bancario.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro:
 - le 10.00, se consegnate presso la sede della SGR direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento ovvero se pervenute tramite flusso informatico;
 - le 15.00 se pervenute a mezzo corriere o posta.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (*switch*) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.

In particolare in caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo superiore al 5% del valore complessivo del Fondo o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono 10 giorni, la SGR si riserva la facoltà di determinare il valore di rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi, il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alle richieste di rimborso ed a ricostituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo a 10

giorni dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante, i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

8. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvo i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute, ai fini del rimborso, alla scadenza del periodo stesso.
10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

6.2. MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE

1. Il rimborso può avvenire per contanti, a mezzo bonifico o assegno non trasferibile - emesso dal Depositario - ed esclusivamente a favore dei titolari delle quote. Nel caso in cui il titolare richieda l'invio del mezzo di pagamento al recapito indicato nella domanda di rimborso, ciò avverrà a rischio e spese del titolare medesimo. Se la richiesta del rimborso è riferita a certificati detenuti dal Depositario ed in attesa del riscontro del buon fine del titolo di pagamento, l'erogazione dell'importo da rimborsare è sospesa sino a che sia accertato il buon fine del titolo di pagamento ovvero sia decorso il termine di 30 giorni previsto per la proroga della consegna materiale del certificato.

2. Il partecipante che abbia disposto l'immissione delle quote sottoscritte in un certificato cumulativo al portatore tenuto in deposito gratuito presso il Depositario può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato delle quote, indicando in aggiunta a quanto previsto al precedente punto 6.1:

- la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;
- le cadenze periodiche (mensile, trimestrale, semestrale, annuale) delle operazioni di rimborso;
- l'ammontare da disinvestire espresso in EURO. Tale importo non potrà comunque essere inferiore a 50 EURO;
- l'istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.

Il partecipante può richiedere alla SGR di destinare i rimborsi programmati per alimentare contratti finalizzati alla sottoscrizione di quote del Fondo o di altri Fondi gestiti della SGR ovvero contratti stipulati con Società del Gruppo Azimut, in entrambi i casi laddove sia previsto il pagamento di corrispettivi periodici. In tale specifico caso ogni rimborso è esente dalle commissioni di uscita previste all'art. 3. della parte B "Caratteristiche dei Prodotti" del presente regolamento

L'aderente al SIA di cui al precedente paragrafo 1.2, ha facoltà di definire un piano di rimborso programmato a valere su più fondi indicando, in prima istanza, il fondo dal quale dovranno essere attivati i prelievi. Qualora il controvalore delle quote in essere su tale fondo sia inferiore all'importo richiesto, il prelievo non verrà eseguito neppure in parte a valere su detto fondo ma verrà effettuato a valere sui restanti fondi - detenuti nell'ambito della suddetta posizione - aventi un controvalore sufficiente a coprire l'intero importo. Nell'individuazione dei fondi dai quali effettuare il prelievo verrà rispettato, nelle fasi di rimborso, il seguente criterio di priorità: fondi *obbligazionari e azionari*. Nell'ambito di ciascuna delle predette categorie, la SGR esegue i disinvestimenti basandosi sulla volatilità dei singoli Fondi sottostanti e procedendo, pertanto, dal rimborso di quelli meno volatili al rimborso di quelli più volatili.

3. Le istruzioni per il rimborso programmato possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione che successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR, direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il 30° giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del sottoscrittore e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.
4. Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente (o immediatamente successivo nel caso di Borsa chiusa) con la data prestabilita dal partecipante e l'importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate.

Qualora alla data individuata per la valorizzazione del rimborso il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato, la relativa disposizione si intenderà inefficace e non verrà eseguita neppure in parte. In tal caso, la SGR avviserà tempestivamente il partecipante.

5. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante, da far pervenire alla SGR entro il 30° giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso. Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza senza che ciò comporti la decadenza del piano di rimborso. Qualora non sia possibile dar corso al rimborso programmato in quanto il controvalore delle quote non raggiunge l'ammontare dell'importo programmato, la SGR intenderà revocata la disposizione di rimborso programmato.

In ogni caso la revoca del rimborso programmato non comporta oneri di alcun tipo per il partecipante ai Fondi.

6. È fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

7. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.

2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Il partecipante può richiedere che tali informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

8. LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro 3 mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario, o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del Fondo, in un conto intestato alla SGR, con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lettera g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);
 - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.